
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000796 del 10/05/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE N.1707 DEL 13.11.2020 – VERBALE N.14 (SEDUTA DEL 15.12.2020) E VERBALE N.4 (SEDUTA DEL 24.03.2021) DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVI A RILIEVO DI PRIMA ISTANZA E RESOCONTO AUDIZIONE DI CHIARIMENTO FORNITO IN RELAZIONE A PREDETTO RILIEVO – INTEGRAZIONE E PRECISAZIONI DI MERITO SULL'INFUNGIBILITA' DEL MATERIALE DI CONSUMO ACQUISTATO.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019 e R.U.P. del presente provvedimento.

Premesso che:

RICHIAMATA la propria determinazione n.1707 del 13.11.2020 avente titolo: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER SISTEMA DI MONITORAGGIO PER NERVI MOTORI CRANICI - DR LANGER MEDICAL – MOD AVALANCHE XT DI PROPRIETA' DELL'ASL CN1 . AFFIDAMENTO DIRETTO PER 24 MESI – DITTA SEDA SPA IMPORTO COMPLESSIVO € 43.160,55 IVA ICLUSA SMART CIG Z682E20BD9”.

VISTO il verbale n.14 del Collegio Sindacale, relativo alla seduta del 15.12.2020, in cui il Collegio rileva un'ipotetica carenza di attestazione di infungibilità del prodotto che, secondo proprio avviso dovrebbe essere sottoscritta dal Direttore della Struttura di ORL; si rileva inoltre, a valle della

Segue Determinazione n. 00000796 del 10/05/2021

acquisizione di tale dichiarazione, la necessità che la struttura SC Servizio Tecnico adotti una determinazione in sanatoria della carenza anzidetta.

VISTO il successivo verbale n.04 del Collegio Sindacale, relativo alla seduta del 24.03.2021, in cui è presente al punto 8 (esame di chiarimenti su provvedimenti – lett. B) la nota che riporta gli esiti dell’audizione del sottoscritto che, intervenuto nella seduta anzidetta, ha provveduto a illustrare le ragioni che non consentono al Direttore della Struttura di ORL di specificare la sussistenza di caratteristiche di infungibilità per il materiale di consumo oggetto della fornitura, in quanto il medesimo riveste la figura di “utente finale” dell’apparecchiatura nel suo assieme e la sua richiesta è ovviamente antecedente alla procedura di verifica posta in essere dalla struttura S.C. Servizio Tecnico – Settore ingegneria clinica.

AFFERMATO il principio secondo cui le caratteristiche di infungibilità devono essere desunte dalle evidenze concomitanti risultanti da:

- dichiarazioni del costruttore che assicura la conformità delle prestazioni dell’apparecchiatura (già certificate in sede di collaudo prevendita) esclusivamente se vengono utilizzati materiali di consumo identici a quelli impiegati in sede del collaudo che precede la fase di commercializzazione del prodotto.
- la proposizione da parte della ASL CN1, tramite avviso pubblico pubblicato su proprio profilo di committente (Amministrazione trasparente – bandi/appalti), di manifestazione di interesse alla fornitura del materiale di consumo per l’apparecchiatura in oggetto; tale avviso era inteso rivolto a qualsiasi operatore economico che fosse in grado di fornire il materiale richiesto dall’ASL CN1, in grado di assicurare la conformità prestazionale dell’apparecchiatura in aderenza con i risultati dei collaudi di prevendita con cui sono stati definiti gli standard di attendibilità e precisione del dato diagnostico derivante dall’uso della predetta apparecchiatura
- l’assenza di soggetti che abbiano risposto alla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui sopra, proponendosi come potenziali concorrenti dell’operatore economico che si dichiara distributore esclusivista per l’Italia.

RICHIAMATO l’art. 63 del D.lgs.50/2016 “uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” in caso di infungibilità di un bene

VISTE le Linee Guida n.8 dell’ANAC aventi titolo “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” al punto 2.3 (pag.9) dove testualmente si afferma: “.....la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità

Segue Determinazione n. 00000796 del 10/05/2021

dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa. L'avviso indica il fabbisogno che la stazione appaltante intende soddisfare, gli strumenti che quest'ultima ha individuato per farvi fronte e i costi attesi, la richiesta di indicare eventuali soluzioni alternative, la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.....”

ATTESO ai sensi dell'Articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida dell'ANAC N.8 del 13.09.2017, che, sulla base di quanto dettagliatamente indicato al Punto 3 di queste premesse, il sottoscritto Direttore della SC Servizio Tecnico dell'A.S.L. CN1 attesta la sussistenza presuntiva dei requisiti di infungibilità del materiale di consumo commercializzato dalla Ditta SEDA S.P.A. - Trezzano sul Naviglio, necessario per il SISTEMA DI MONITORAGGIO PER NERVI MOTORI CRANICI in dotazione alla ORL del presidio ospedaliero di Savigliano, poiché nessun operatore economico alternativo alla ditta SEDA S.P.A. ha risposto all'avviso pubblico di intendimento di apertura di procedura negoziata per l'acquisizione del materiale di consumo in oggetto, per cui tale materiale si conferma l'unico valido per assicurare il regolare funzionamento dell'apparecchiatura finalizzato alla conformità prestazionale dell'apparecchiatura in aderenza con i risultati dei collaudi di prevendita con cui sono stati definiti gli standard di attendibilità e precisione del dato diagnostico derivante dall'uso della predetta apparecchiatura.

CONSIDERATO che, a sostegno ulteriore delle ragioni citate nell'audizione di cui al punto precedente, può essere utile includere anche la considerazione che la necessità di procedere alla stipula del contratto di fornitura assume carattere imperativo derivante dalla necessità di tutela dell'interesse pubblico finalizzato alla continuità di erogazione di prestazioni sanitarie fondamentali che concorrono al raggiungimento dei LEA previsti nel DPCM 12/01/2017 (artt.36 e seguenti).

STABILITO che ulteriore motivazione fondante nella ricerca dello strumento contrattuale, utile a garantire la continuità di cui al punto precedente, risiede nel fatto che la fattispecie in esame si è presentata nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19.

D E T E R M I N A

1. Di confermare sé stesso, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice Appalti, quale Responsabile del procedimento inerente il presente atto.

Segue Determinazione n. 00000796 del 10/05/2021

2. Di richiamare integralmente le premesse del presente atto compresi gli atti e documenti citati nelle medesime, in particolare in merito:
 - alla attestazione dell'infungibilità del materiale oggetto di acquisto;
 - alla considerazione che l'acquisto del materiale soddisfa la necessità di tutela dell'interesse pubblico, finalizzato alla continuità di erogazione di prestazioni sanitarie fondamentali che concorrono al raggiungimento dei LEA.

3. Di confermare la legittimità del contratto stipulato con la ditta SEDA S.P.A. – via Tolstoj 7 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) per il servizio di fornitura del materiale di consumo necessario per il SISTEMA DI MONITORAGGIO PER NERVI MOTORI CRANICI in dotazione alla ORL del presidio ospedaliero di Savigliano per un periodo di 24 mesi, già oggetto della determinazione n.1707/2020, in quanto il materiale in oggetto, alla luce delle considerazioni espresse nelle premesse, è risultato acquisibile sul mercato solo da soggetto predeterminato ed è risultato l'unico valido per assicurare il regolare funzionamento dell'apparecchiatura e l'affidabilità dei risultati diagnostici ottenibili dall'uso della stessa.

4. Di confermare inoltre che tale contratto aveva assunto carattere imperativo derivante dalla necessità di tutela dell'interesse pubblico finalizzato alla continuità di erogazione di prestazioni sanitarie fondamentali che concorrono al raggiungimento dei LEA previsti nel DPCM 12/01/2017 (artt.36 e seguenti).

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di dare riscontro documentale alla necessità di conclusione del processo di audit compiuto dal Collegio Sindacale che trova riscontro nei verbali citati nel corso delle premesse.

6. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.